

Al Sindaco
Al Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di Bertonico
Via Matteotti, 12 – 26821 Bertonico

Bertonico, 12 Agosto 2024

Osservazioni alla delibera nr. 9 del Consiglio Comunale del 24.4.2024 “PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. AI SENSI DEGLI ARTT.13 E 14 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN DI UN POLO INDUSTRIALE NEL COMPARTO “EX- GULF”, pubblicata in data 12/06/2024 sull’Albo pretori on line del Comune di Bertonico

La proposta di Piano comporta due elementi di variante alle previsioni dell'art. 17 del Piano delle Regole del PGT:

Art. 17.3 Destinazioni funzionali (...) escluse: *residenziale, commerciale per prodotti alimentari, impianti a rischio di incidenti rilevanti come definiti dalla normativa nazionale, attività di stoccaggio e/o trattamento rifiuti in generale. Impianti di inceneritori, termovalorizzatori o similari.*

VARIANTE: “Il Progetto prevede nel processo di lavorazione interna al comparto, che l'impianto di riciclaggio venga utilizzato per recuperare gli scarti di lana di rocca interni al processo e possa ricevere anche prodotti di lana minerale puliti, restituiti dai clienti Rockwool. La lana di roccia di scarto che entra nel ciclo produttivo, per essere rigenerata, è classificata come rifiuto, pertanto in variante alle destinazioni funzionali ammesse”

Art. 17.5 *Indici e parametri (...) H max= m10.00 (maggiori altezze fino a m.12.00 e ulteriori maggiori altezze di volumi tecnici e impianti tecnologici sono ammissibili previo verifiche e approvazione della Commissione Paesaggio e con interventi di mitigazione.*

VARIANTE: “Il Progetto prevede la realizzazione di edifici di altezza massima pari a 36 metri, passibile di aumento/riduzione pari a massimo 2 metri ed una altezza massima dei volumi tecnici e degli impianti tecnologici (ciminiera) pari a 75 metri (passibile di un aumento /riduzione pari a massimo 5 metri)

L'area di interesse Rockwool è di complessive **MQ 376.108**, suddivisa in 7 Unità minime di Intervento. L'intervento attuale è previsto sulle UMI 1,2,3 per mq 211.321 con un intervento edilizio di nuova costruzione per complessivi mq. 150.000 di superficie lorda di pavimento massima, la restante area (UMI da 4 a 7) è destinata a futura espansione e potrà ospitare le volumetrie residue non utilizzate ora.

Considerato che la variante viene chiesta in quanto la lana di roccia di scarto che entra nel ciclo produttivo rigenerata, è classificata rifiuto (uno degli elementi delle destinazioni funzionali non ammesse nell'area), **riteniamo che la variante debba riguardare esclusivamente la parte riferita allo stoccaggio e trattamento rifiuti per l'area di sviluppo attuale della Rockwool (UMI 1,2,3) mantenendo tutti gli altri vincoli previsti al punto 17.3 sulla restante area.** Sull'area di futura espansione sarebbe opportuno permanesse il vincolo così come riportato attualmente nel PGT.

La delibera riporta: “la lana di roccia di scarto che entra nel ciclo produttivo, per essere rigenerata, è classificata come rifiuto, pertanto in variante alle destinazioni funzionali ammesse”.

Non si fa cenno al parere della Provincia di Lodi, allegato al Decreto di non assoggettabilità alla VAS, che cita, fra le altre, l'osservazione di competenza relativa alla valutazione di impatto ambientale. Quest'ultima riporta che il progetto proposto dalla Società Rockwool dovrà espletare il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. per le seguenti attività di cui all'Allegato B della L.R. 5/2010 di competenza provinciale” :

- lett.3 n) “Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno”;
- lett.7 a) “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B lettere D2, D8 e dal D13 e D15, ed allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”;

– lett. 7.zb) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152...”;

Inoltre per la costruzione e l'esercizio dell'impianto la società dovrà richiedere ed ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le seguenti tipologie di attività IPPC di cui all'Allegato VIII Parte Seconda del (D. Lgs 152/2006 s.m.i.:

– 3.4 Fusione di sostanze minerali comprese la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno;

– 5.1 Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno che comporti il ricorso ed una o più delle seguenti attività:

f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici.

Nella relazione illustrativa di Rockwool del 30/06/2023 la stessa si presenta come leader mondiale nelle soluzioni in lana di roccia con diverse funzioni dall'edilizia, all'isolamento industriale e tecnico per il settore produttivo, **riteniamo sia necessario specificare il CODICE EUROPEO DEL RIFUITO, che identifica il materiale in ingresso come proveniente dal comparto edile e quindi inerte, classificato 170900.**

Considerato che viene messo in discussione un vincolo importante, riteniamo che si debba operare con chiarezza e in trasparenza per avere elementi utili per le decisioni che si andranno ad assumere, peraltro informazioni già chieste in fase di procedura di assoggettabilità alla VAS, anche in termini di impatto ambientale, alle quali non si è avuto riscontro.

Così come non è avvenuto alcun confronto pubblico e in Consiglio Comunale. L'iniziativa pubblica annunciata dal Sindaco durante il

mese di luglio è stata disattesa e rinviata ad ottobre, quando ormai i termini per le osservazioni previsti dalla procedura sono conclusi.

Riteniamo opportuno e fortemente necessario, nell'interesse dell'intera comunità, una condivisione delle informazioni nel corso di un confronto pubblico prima della conclusione della procedura delle osservazioni.

In merito alla BOZZA DI CONVENZIONE ROCKWOOL per il Piano di Lottizzazione, pur nella difficoltà di dati mancanti, segnaliamo alcune osservazioni al contenuto della convenzione:

Art. 3 Cessione delle aree al Comune di Bertonico per opere di urbanizzazione primaria:

Interviene sulla cessione delle opere della vecchia convenzione (strada) e sulle opere della nuova convenzione: area rotatoria d'accesso al comparto e l'impianto di trattamento acque di prima pioggia

Art. 4 Costituzione di servitù perpetua di uso pubblico:

punto 4.2. **I costi e le spese relative alla gestione e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle aree di cui al punto precedente, dall'effettivo collaudo e successiva consegna rimarranno ad esclusivo carico del Comune di Bertonico.**

Considerato che sono opere di urbanizzazione a servizio dell'area industriale, riteniamo che dalla successiva consegna non siano a carico del Comune di Bertonico, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria ma siano oggetto di concertazione nel Protocollo d'Abita e nella costituzione di Consorzio o Condominio delle attività presenti nell'area industriale.

Già nell'allora Convenzione di Lottizzazione si era affrontata all'Art. 14 la gestione delle opere di urbanizzazione, lasciando a carico delle lottizzanti il depuratore, le aree a standard e la strada principale. Prevedendo che l'assunzione in carico della strada principale al

Comune di Bertonico fosse condizionata al collegamento con il Comune di Turano Lodigiano o con altre strade pubbliche che “concretino l'uso pubblico generale e non limitato all'insediamento”. Nello stesso articolo, si disciplinava che tutte le opere di urbanizzazione, anche quelle eseguite su aree di proprietà comunale, dovevano essere mantenute e gestite dai lottizzanti e loro aventi causa costituiti a tal fine in Consorzio o Condominio.

Chiediamo che le obbligazioni assunte nella Convenzione di Lottizzazione, non ancora adempite, siano considerate nell'attuale Convenzione.

Nelle prescrizioni indicate dalla Provincia, nel parere di non assoggettabilità alla VAS, è ritenuto necessario avviare un percorso di concertazione tra la Provincia e i Comuni dell'Ambito di Pianificazione, attraverso un Protocollo d'Intesa che interverrà su mitigazioni e compensazioni ambientali, compreso il Colatore Valguercia, viabilità, aspetto occupazionale ed efficientamento energetico. Chiediamo un confronto sui contenuti che verranno definiti nel Protocollo d'Ambito.

CAPOGRUPO di
MINORANZA
"PIÙ FUTURO PER BERTONICO"
Gianluigi

